

Legislazione sull'emigrazione e sull'immigrazione

Norme che regolano la concessione dei permessi di entrata nel Sudan per i viaggiatori di terza classe.

In data 7 ottobre 1908 il Governatore generale del Sudan, abrogando tutte le disposizioni precedenti in materia di rilascio dei permessi di entrata ai viaggiatori di terza classe, ha emanata la seguente Ordinanza, che è stata pubblicata nella *Sudan Gazette* dell'8 ottobre 1908, n. 143.

PARTE I. — Permessi per entrare nel Sudan.

1. Il permesso per entrare nel Sudan sarà chiesto da tutti i viaggiatori di terza classe, i quali non siano funzionari od impiegati del governo, o non viaggino con credenziali o non siano nativi del Sudan " bona fide ".

2. Il permesso sarà rilasciato dall'agente del Sudan in Cairo, dall'agente delle ferrovie dello Stato del Sudan in Alessandria, dall'agente del governo del Sudan in Suez, dal governatore di Halfa, dal governatore della provincia del Mar Rosso e dall'ispettore in Porto Sudan.

3. Il richiedente dovrà dichiarare lo scopo pel quale si reca nel Sudan e il luogo di destinazione, e presentare sufficienti garanzie circa la sua condotta.

4. Il permesso sarà negato:

a) a coloro che non possano dimostrare di possedere o di essere in grado di procurarsi i mezzi necessari per mantenere convenientemente sè stessi e i loro dipendenti, se ne abbiano;

b) ai dementi, agli idioti o a coloro che per qualche malattia od infermità facciano temere che diverranno incapaci di mantenersi da sè o riusciranno di danno al pubblico;

c) a coloro che furono espulsi dal Sudan o che ottennero di partire a condizione di non ritornarvi.

Il permesso potrà inoltre essere negato a coloro che furono condannati in un altro paese per un reato punibile nel Sudan, secondo il Codice penale sudanese, con sei mesi di carcere o con una pena maggiore.

5. Il Governo si riserva il diritto di riuotare a chiunque il permesso senza dirne le ragioni, come pure di revocarlo.

6. Il permesso dovrà essere esibito a richiesta di qualsiasi magistrato o funzionario esecutivo del Governo.

7. Non vi è l'obbligo di rinnovare a determinati intervalli di tempo il permesso di entrata; però si raccomanda a coloro i quali abbandonano il paese con l'intenzione di ritornarvi, di far bollare i loro permessi prima di partire, affinchè questi valgano pel ritorno; altrimenti dovrebbero attendere, al loro ritorno, l'esito delle verifiche circa la validità dei loro permessi e quello delle indagini circa l'esistenza di qualche motivo di diniego di un nuovo permesso.

PARTE II. — Distretti chiusi.

8. Coloro i quali, non essendo nativi del Sudan, desiderino di proseguire per il sud o l'ovest di El Obeid o Bara, devono ottenerne il permesso dal governatore di Kordofan o dal suo rappresentante in El Obeid o Bara. Il richiedente, all'atto della domanda, deve dichiarare lo scopo del suo viaggio e la probabile durata di esso. Ove alcuno lo desideri, può anche presentare la domanda per mezzo del segretario civile in Kartum o del governatore di una provincia.

9. Fino a nuovo avviso, i seguenti distretti sono chiusi alle persone che viaggiano per "sport", o per diporto:

a) La provincia di Kordofan, al sud di una linea che unisce Sherkeila, Rahad, Abu Heraz, Abu Zabbut, Nahud e El Odaiya;

b) La provincia di Bahr-el-Ghazal;

c) I distretti situati al sud ed all'ovest di una linea tracciata da Nasser sul Sobat a Sading sul Khor Filus, e di là alla foce del fiume Zeraf (che non potrà essere solcato da vapori o battelli di privati) e indi all'estremità orientale del lago No.

È eccezzuato il caso di "sportmen", o viaggiatori per diporto, che si servano di un vapore o battello come mezzo per sbarcare sull'una o sull'altra riva del Nilo Superiore a nord di Shambe o sulla riva orientale a sud di Shambe entro i confini dell'Uganda, purchè essi non s'internino per più di una giornata di marcia dalla riva del fiume.

10. Fino a nuovo avviso, è vietato a chicchessia di esercitare il commercio nei seguenti distretti, a meno che non ne abbia ottenuto il permesso:

La provincia di Bahr-el-Ghazal;

La provincia di Mongalla;

La provincia del Nilo Superiore;

La provincia di Kordofan (all'ovest di Nahud).

11. I permessi per esercitare il commercio nei distretti citati nel § 10 si possono ottenere dal segretario civile, e, per le rispettive provincie, dai governatori delle provincie di Bahr-el-Ghazal, Kordofan, Mongalla e del Nilo Superiore, o dai funzionari debitamente autorizzati da essi, e per la provincia di Bahr-el-Ghazal anche dal governatore della provincia di Kordofan o da un funzionario debitamente autorizzato da esso.

Il permesso può essere rinnovato da qualsiasi funzionario che abbia autorità di emettere quello originario.

Tutti i funzionari informeranno il segretario civile di tutti i permessi da loro rilasciati e rinnovati.

Il governatore di Kordofan e qualsiasi funzionario da esso autorizzato per la provincia di Bahr-el-Ghazal informeranno il governatore di questa provincia di tutti i permessi da loro rilasciati e rinnovati per la provincia medesima.

Tutti i permessi dovranno essere rilasciati e rinnovati in conformità e sotto l'osservanza delle disposizioni dell'Ordinanza pubblicata nella "Gazzetta del Sudan", n. 64, del 1° luglio 1904, pag. 223.

PARTE III. — **Disposizione generale.**

12. Si raccomanda a tutti gli Europei che arrivano in un luogo ove risiede un funzionario avente il grado di *Sub-Mamur* o un grado superiore, di dar notizia del loro arrivo o per iscritto o personalmente.
